



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sezione specializzata in materia di impresa

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Paolo Celentano	Presidente
dott. Fulvio Dacomo	Consigliere
dott. Leonardo Pica	Consigliere rel.

ha deliberato di emettere la presente

S E N T E N Z A

nei processi civili d'appello riuniti, iscritti ai nn. 3649 e 3858 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2019, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in data 30.1.2019 n. 1100, riservato per la decisione all'esito dell'udienza del 24.11.2020, svoltasi secondo le modalità di cui all'artt. 221, co. 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e pendenti

TRA

[redacted], rappresentato e difeso, in virtù delle procure in calce all'atto di citazione notificato da [redacted] (relativamente al giudizio di primo grado recante R.G. n. 32219/2015) e a margine dell'atto di citazione notificato il 4.1.2016 (recante R.G. n. 1003/2016), dall'avv. [redacted]

[redacted], con studio in Napoli, [redacted]

- appellante -

E

[redacted], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'appello, dagli avv.ti [redacted]

[redacted] alla Via

[redacted], da intendersi, ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37/1934,

elettivamente domiciliate presso la Cancelleria della Corte

- appellante -

E

[REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in questo grado, dagli avv.ti Alfredo Riccardi (RCCLRD70B11C129C) ed Edgardo Riccardi (RCCDRD78E08C129D), con studio in Napoli, al Centro Direzionale Isola A/7, Scala B, int. 11/11bis

- appellato -

Svolgimento del processo e conclusioni delle parti

I.1. Con atto di citazione, notificato in data 3.12.2015, [REDACTED] conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa (R.G. n. 32219/2015), [REDACTED] (d'ora in poi "[REDACTED] [REDACTED]") e [REDACTED] (d'ora in poi "[REDACTED] [REDACTED]"). Premetteva l'attrice di aver acquistato in data 10.7.2012 da [REDACTED] ventimila azioni della [REDACTED], pari al 16,66% del capitale sociale, al prezzo di € 435.000,00, sulla base di una perizia giurata del 2.6.2012, redatta dal dott. [REDACTED], che si fondava su documenti contabili forniti dall'amministratore, "[REDACTED]", e che successivamente erano emerse irregolarità gestionali (occultate dal cedente e dall'attuale amministratore della società), tali che al momento dell'acquisto delle partecipazioni sociali il capitale sociale della [REDACTED] doveva ritenersi già azzerato, per cui il valore economico delle azioni era nullo (tanto è vero che in data 15.6.2015, con sentenza n. 154/2015, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della società). Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1) *annullare il contratto di cessione di quote del 10/07/2012 per dolo ed errore sulle qualità essenziali, ai sensi dell'art. 1429 e 1439 c.c.*; 2) *in via subordinata, risolvere il contratto per grave inadempimento e per vizi o mancanza di qualità essenziali, ai sensi degli artt. 1453, 1490 e 1497 c.c.*; 3) *per l'effetto, ordinare alla Camera di Commercio di Napoli di annotare l'emanando*

provvedimento ed al Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare l'iscrizione di ipoteca contenuta nell'atto di cessione; 4) ordinare al cedente [REDACTED] di restituire tutte le somme indebitamente percepite fino all'emissione della sentenza del presente giudizio e che ci si riserva di quantificare in corso di causa; 5) condannare i convenuti, ciascuno per quanto di ragione e come precisato, a norma di legge, al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa e da liquidarsi anche in via equitativa; 6) condannare i convenuti al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa oltre Iva e CPA e rimborso forfettario in favore del (...) procuratore».

1.2. Si costituiva “[REDACTED]”, per eccepire l'infondatezza della domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti e per proporre domanda riconvenzionale in danno dell'attrice, insistendo perché il Tribunale: «- 1. rigetti la domanda della signora [REDACTED], accogliendo le eccezioni pregiudiziali di cui sopra; - 2. in via del tutto subordinata, rigetti la domanda dell'attrice, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto; - 3. in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanni la signora [REDACTED] al pagamento a favore di [REDACTED] della somma di € 50.000,00, a titolo di penale, in applicazione delle regole contenute nel patto parasociale del 30.07.13; - 4. in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanni la signora [REDACTED] al risarcimento dei danni provocati all'immagine personale e professionale del convenuto, determinando in via equitativa il relativo importo; - 5. condanni l'istante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 1, c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria, liquidandone, d'ufficio, l'importo ovvero condanni la stessa istante ad una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c., il tutto in proporzione alla gravità dei fatti denunciati, con l'atto di citazione; - 6. condanni, in ogni caso ed in modo esemplare, la predetta istante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di avvocato, facendone attribuzione al procuratore antistatario».

1.3. Si costituiva anche “[REDACTED]”, per eccepire: 1) l'infondatezza della domanda di annullamento per errore, sotto svariati profili,

contestando la sussistenza e/o configurabilità di un errore essenziale, riconoscibile e non meramente incidente (ex art. 1429 c.c.) e tenuto conto che l'errore sul valore (delle partecipazioni sociali) è in linea di principio del tutto irrilevante, in quanto si risolve semplicemente in un errore di valutazione sulla convenienza dell'affare; 2) l'infondatezza della domanda di annullamento per "*dolus malus determinante*", non sussistendo alcuno dei presupposti richiesti dalla legge e non avendo l'attrice provato alcunché, al di là dell'intervenuta convalida tacita ex art. 1444, comma 2, c.c. del negozio asseritamente annullabile, essendo stato effettuato in data 13.10.2014 l'ultimo pagamento rateale ed essendo stata così data esecuzione volontaria al contratto; 3) l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto di cessione, in quanto i vizi lamentati dall'attrice non erano di tale gravità da poter determinare la risoluzione del contratto, non essendo oltretutto occulti ma ben noti alla cessionaria; 4) l'infondatezza della domanda di risoluzione per mancanza di qualità dei beni compravenduti, in quanto il valore patrimoniale delle partecipazioni non era stato mai oggetto di promessa da parte del venditore, considerato che il valore patrimoniale della partecipazione non costituiva una qualità essenziale del bene compravenduto, in difetto di una garanzia che, nel caso di specie, non esisteva, essendo peraltro l'attrice incorsa nelle decadenze e nelle prescrizioni sancite dall'art. 1495 c.c.; 5) l'infondatezza della domanda di risoluzione per consegna di *aliud pro alio*, che ricorre solo quando il bene consegnato sia radicalmente e materialmente diverso da quello dovuto; 6) l'infondatezza della domanda risarcitoria, oltre tutto prescritta. Pertanto, chiedeva di: «A. dichiarare inammissibile ovvero rigettare nel merito le domande della sig.ra [REDACTED] per tutte le ragioni e motivazioni esposte (...); B. condannare l'attore, sig.ra [REDACTED] al pagamento dei compensi e delle spese legali, il tutto oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge».

I.4. Con distinto atto di citazione del 23.12.2015 "[REDACTED]" conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa (R.G. n. 1003/2016), "[REDACTED]", sulla premessa di aver acquistato anch'egli, con il medesimo atto sopra citato del 10.7.2012, da "[REDACTED]"

ventimila azioni della [REDACTED], pari al 16,66% del capitale sociale, al prezzo di € 435.000,00, sulla base della perizia del dott. [REDACTED] del 2.6.2012 (rivelatasi errata alla luce della stima patrimoniale eseguita dal proprio consulente di parte, dott. [REDACTED]), per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «1) annulli ovvero dichiari inefficace il contratto di cessione delle azioni, atteso che il consenso dell'istante si è formato sul convincimento (ovvero sul presupposto), determinato anche dall'atteggiamento del convenuto, che il patrimonio della società corrispondesse a quanto stimato dal dott. [REDACTED]; 2) in via subordinata, dichiari la risoluzione del contratto di cessione delle azioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1497 c.c.; 3) in caso di accoglimento di una delle due domande sopra indicate, condanni il convenuto alla restituzione del prezzo fin qui versato, oltre interessi fino al soddisfo; 4) in via subordinata, accertato che il patrimonio netto della società all'epoca della cessione era di Euro 908.766.000,00 anziché di Euro 2.665.737,50 (indicato nella relazione del [REDACTED]), riduca, in modo consequenziale e proporzionato (anche in riferimento a ciascuna rata), il prezzo della cessione delle azioni; 5) in via ancora subordinata rispetto al punto 4) che precede, accertato che il patrimonio netto della società all'epoca della cessione era di Euro 908.766,00 anziché di Euro 2.665.737,50 (indicato nella relazione del [REDACTED]), in modo consequenziale e proporzionato al detto accertamento, condanni il venditore al risarcimento del danno nella misura pari alla differenza tra il prezzo convenuto sulla base dell'erronea valutazione del netto patrimoniale e quello derivante alla indicata ovvero migliore (nella misura che sarà indicata a seguito di CTU) stima del patrimonio sociale, il tutto sempre tenendo conto della circostanza che la disciplina del prezzo preveda una dilazione di pagamento; 6) condanni, in modo esemplare, il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge».

I.5. Anche in questo giudizio “[REDACTED]” si costituiva per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le avverse domande, sotto tutti i profili.

I.6. Riuniti i giudizi, espletata una c.t.u., con conferimento dell'incarico alla

dott.ssa [REDACTED] (per la valutazione delle azioni alla data del 1.7.2011 e a quella del 10.7.2012), con la sentenza in epigrafe il Tribunale così provvedeva: «- rigetta tutte le domande proposte da [REDACTED]; - dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da [REDACTED]; - rigetta tutte le domande proposte da [REDACTED]; - condanna [REDACTED], in via solidale, al pagamento delle spese nei confronti di [REDACTED] (nato il [REDACTED] che liquida in € 13.430,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Alfredo Riccardi ed Edgardo Riccardi; - compensa le spese di lite tra [REDACTED] [REDACTED]; - le spese della C.T.U. restano definitivamente a carico, in via solidale, ai [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

II.1. Avverso tale sentenza, non notificata, “[REDACTED]” con atto di citazione del 26.7.2019, ha proposto appello (R.G. n. 3649/2019), per i motivi di cui si dirà, chiedendo che la Corte: voglia «- in via principale, previa eventuale integrazione o rinnovazione della consulenza tecnico contabile (v. pag. 36, punto d) che precede), riformare integralmente la sentenza che si impugna e per l’effetto di quanto precede accogliere la domanda come avanzata innanzi al Tribunale; - annulli ovvero dichiari inefficace il contratto di cessione delle azioni, atteso che il consenso dell’istante si è formato sul convincimento (ovvero sul presupposto), determinato anche dall’atteggiamento del convenuto, che il patrimonio della società corrispondesse a quanto stimato dal dott. [REDACTED]; - in via subordinata, dichiari la risoluzione del contratto di cessione delle azioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1497 c.c.; - in caso di accoglimento di una delle due domande sopra indicate, condanni il convenuto alla restituzione del prezzo fin qui versato, oltre interessi fino al soddisfo; - in via del tutto subordinata, accertato che il patrimonio netto della società all’epoca della cessione era di € 749.476 anziché € 2.665.737,50 (indicato nella relazione del [REDACTED]), riduca, in modo consequenziale e proporzionato (anche con riferimento a ciascuna rata), il prezzo

della cessione delle azioni; - in via ancora subordinata rispetto al punto 4) che precede, accertato che il patrimonio netto della società all'epoca della cessione era di € 749.476 anziché € 2.665.737,50 (indicato nella relazione del [REDACTED]), in modo consequenziale e proporzionato al detto accertamento, condanni il venditore al risarcimento del danno nella misura pari alla differenza tra il prezzo convenuto sulla base dell'erronea valutazione del netto patrimoniale e quello derivante alla indicata ovvero migliore (nella misura che sarà indicata a seguito di ctu) stima del patrimonio sociale, il tutto sempre tenendo conto della circostanza che la disciplina del prezzo prevedeva una dilazione di pagamento; - condannare, in ogni caso, l'attore alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del procuratore che dichiara di averne fatto anticipazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, c.p.c.».

II.2. Costituendosi nel giudizio d'appello, "[REDACTED]" ha rassegnato le seguenti conclusioni: «A. IN VIA PRELIMINARE – dichiarare (...) l'inammissibilità dell'appello spiegato dall'ing. sig. [REDACTED], sia perché non ha alcuna "ragionevole probabilità di accoglimento", stante la manifesta infondatezza dei motivi di gravame, sia soprattutto perché vi è stata una violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., sia perché vi è una violazione dell'art. 345 c.p.c.; B. NEL MERITO - rigettare, per tutte le motivazioni esposte, l'appello spiegato dal sig. ing. [REDACTED] con conseguente conferma della sentenza di prime cure (...); E. SPESE DI LITE - condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio».

II.3. Con distinto atto di citazione, notificato il 30.07.2019, anche [REDACTED] ha proposto appello (R.G. n. 3858/2019), per i motivi di cui si dirà, chiedendo di: «A) Accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare la sentenza n. 1100/2019 impugnata; B) Per l'effetto annullare il contratto di cessione di quote del 10.7.2012 per dolo ed errore sulle qualità essenziali ai sensi dell'art. 1429 e 1439 c.c. In via subordinata risolvere il contratto per grave inadempimento e per vizi o mancanze di qualità essenziali ai sensi degli artt. 1453, 1490 e 1497 c.c. Per l'effetto ordinare alla Camera di Commercio di Napoli di annotare l'emanando

provvedimento ed al conservatore dei registri Immobiliari di cancellare l'iscrizione di ipoteca contenuta nell'atto di cessione. Ordinare al cedente [REDACTED] di restituire tutte le somme indebitamente percepite fino all'emissione della sentenza del presente giudizio. Condannare gli appellati al risarcimento dei danni da quantificarsi i corso di causa e da liquidarsi in via equitativa; C) Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio con attribuzione ai (...) procuratori per fattone anticipo».

II.4. Si è costituito in detto giudizio "[REDACTED]" per chiedere: «A. *IN VIA PRELIMINARE - dichiarare, per tutte le motivazioni esposte, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello spiegato dalla sig.ra [REDACTED], sia perché non ha alcuna "ragionevole probabilità di accoglimento", stante la manifesta infondatezza dei motivi di gravame, sia soprattutto perché vi è stata una violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.; B. NEL MERITO - rigettare, per tutte le motivazioni esposte, l'appello spiegato dalla sig.ra [REDACTED], con conseguente conferma della sentenza di prime cure (...); E. SPESE DI LITE - condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio».*

II.5. Si è costituito in detto giudizio anche "[REDACTED]" per chiedere alla Corte di voler così provvedere: «- 1. *previa riunione degli appelli avverso la stessa sentenza, rigetti l'appello di [REDACTED] ed accolga integralmente quello di [REDACTED]; - 2. previa riunione degli appelli avverso la stessa sentenza, accolga l'appello incidentale di [REDACTED] e condanni la signora [REDACTED] condanni la signora [REDACTED] al pagamento a favore di [REDACTED] della somma di € 50.000,00, a titolo di penale, in applicazione delle regole contenute nel patto parasociale del 30.07.13; - 3. in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanni la signora [REDACTED] al risarcimento dei danni provocati all'immagine personale e professionale del convenuto, determinando in via equitativa il relativo importo; - 4. condanni l'istante [REDACTED] ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 1, c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria,*

liquidandone, d'ufficio, l'importo ovvero condanni la stessa istante ad una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c., il tutto in proporzione alla gravità dei fatti denunciati, con l'atto di citazione; - 5. condanni, in ogni caso ed in modo esemplare, la predetta istante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di avvocato, del doppio grado di giudizio, facendone attribuzione al procuratore antistatario».

II.6. Riuniti i giudizi, all'esito dell'udienza del 24.11.2020, la causa è stata introitata in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

1. Il Tribunale, con riguardo alle domande proposte da [redacted] e da "[redacted]", volte ad ottenere, in via principale, l'annullamento (per dolo e per errore, la prima, e per errore, il secondo) ed, in via subordinata, la risoluzione (ex artt. 1453, 1490 e 1497 c.c., la prima, ed ex art. 1497 c.c., il secondo) del contratto con cui avevano contestualmente acquistato da "[redacted] [redacted]", in data 10.07.2012, n. 20.000 azioni ciascuno della [redacted], al prezzo di € 435.000,00, ha anzitutto rigettato le domande di annullamento per errore e di risoluzione, osservando quanto segue.

a. Anzitutto, in punto di fatto, il Tribunale ha rilevato che: *«Gli attori affermano che il prezzo di vendita delle azioni della [redacted] fu determinato con riferimento alla stima del patrimonio netto contenuta nella relazione del dott. [redacted] redatta poco tempo prima della cessione (precisamente in data 2.06.2012), la quale ne fissava il valore, alla data del 1.07.2011, in euro 2.665.737,50 (doc. 21 della produzione di [redacted]). In particolare, la perizia di stima del valore patrimoniale della società alla data del 1.07.2011, redatta dal [redacted], indica l'attivo totale in euro 5.330.523,84 ed il passivo totale in euro 2.664.786,34. Gli attori sostengono che, successivamente alla conclusione del contratto di cessione, è emersa l'erroneità dei dati riportati nel suddetto elaborato di stima. Precisamente, esso indica un valore attivo superiore a quello reale, sicché il valore del patrimonio netto da prendere come riferimento per*

la determinazione del prezzo di cessione delle azioni sociali sarebbe dovuto essere nettamente inferiore e, conseguentemente, nettamente inferiore sarebbe dovuto essere il prezzo pattuito. In effetti, la consulenza tecnica esperita nel presente giudizio, elaborata sulla base dei dati emergenti dalla situazione patrimoniale alla data del 1.07.2011, dai bilanci della società e dai dati acquisibili dai pubblici registri, conferma le predette allegazioni degli attori. Dalla stessa, infatti, si evince che, alla data di riferimento, l'attivo totale della [REDACTED] era pari ad euro 4.592.985,68 ed il passivo totale ad euro 2.666.609,27, venendosi così a stimare il patrimonio netto in euro 1.976.376,41. Il C.T.U., inoltre, ha rilevato che, alla data del 10.07.2012, il patrimonio netto della società era pari ad euro 1.697.896, avendo stimato valori attivi per un totale di euro 4.545.244 e valori passivi per un totale di euro 2.847.348».

In punto di diritto, poi, il Tribunale ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. n. 16031/2007; n. 26690/2006; n. 15706 del 2008; Tribunale Roma, Sez. spec. Impresa, 5.10.2015 n. 19814), secondo cui: - la cessione delle partecipazioni sociali (azioni o quote) è un atto di disposizione patrimoniale che non ha per oggetto direttamente i beni sociali; - «le qualità delle azioni sociali determinanti del consenso debbono limitarsi a quelle che attengono alla funzione tipica delle azioni predette, ossia all'insieme delle facoltà e dei diritti che esse conferiscono al loro titolare nella struttura della società, senza alcun riguardo al valore di mercato di esse, il quale può risultare da elementi interni ed esterni, la cui varietà impedisce di inserire il valore economico dell'azione nell'ambito delle sue qualità nel senso di cui all'art. 1429 c.c.»; - non si può, quindi, «distinguere fra le oscillazioni di valore che rientrano nell'ambito degli elementi discrezionalmente valutabili e quelle che dipendono dall'esistenza di circostanze tali da portare ad una modifica della funzionalità della società, quale può essere, ad esempio, la perdita del capitale che impone la sua messa in liquidazione», in quanto si tratta di «una differenza di misura che non incide sul contenuto giuridico delle azioni, quale titolo della partecipazione alla società. Si possono, infatti, ritenere rilevanti le caratteristiche che identificano le diverse categorie di azioni fornite di

diritti diversi, ma non le aspettative di profitto che l'acquirente di azioni si prefigge nella sua decisione di acquisto»; - «in caso di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429 n. 2 cod. civ., relativo all'errore essenziale. Pertanto, non è configurabile un'azione di annullamento della compravendita basata su una pretesa revisione del prezzo tramite la revisione di atti contabili (bilancio e conto profitti e perdite) per dimostrare quello che non è altro che un errore di valutazione da parte dell'acquirente, anche quando il bilancio della società pubblicato prima della vendita sia falso e nasconda una situazione tale da rendere applicabili le norme in materia di riduzione e perdita del capitale sociale» (Cass. n. 16031/2007).

In altre parole, sempre secondo il Tribunale, «netta è la differenza tra la vendita dell'azione - cui consegue l'acquisto della status di socio ed anche la misura della partecipazione del nuovo socio nella S.p.a. - e la vendita dell'intero patrimonio o di singoli beni della società, dovendo trovare applicazione le garanzie dovute dal venditore, con riferimento al patrimonio sociale, solo in quest'ultimo caso, in quanto oggetto della vendita sono direttamente i beni della società. Quindi, nella compravendita delle azioni, in mancanza di specifiche garanzie, assunte dal venditore, la determinazione del prezzo delle azioni è rimessa alla libera volontà delle parti, con conseguente irrilevanza dell'errore in ordine al valore reale dell'azione, valore che attiene alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti».

Tanto premesso, venendo al caso di specie, il primo Giudice ha evidenziato che «le doglianze degli attori attengono esclusivamente al diverso valore della partecipazione sociale acquistata, a causa della inferiore consistenza patrimoniale della società, laddove dall'esame del contratto con cui contestualmente, in data 10.07.2012, [redacted] ha ceduto le proprie azioni sociali ad [redacted] - doc. 4 della produzione di [redacted] - risulta che il cedente non ha

prestato specifiche garanzie in ordine alla situazione patrimoniale della società» ed ha, pertanto, rigettato le domande di annullamento per errore e di risoluzione del contratto di cessione.

b. Entrambi gli appellanti si dolgono delle appena trascritte statuizioni.

██████████ imputa al Tribunale di non aver tenuto conto della giurisprudenza più risalente della Cassazione, secondo cui nella cessione di partecipazioni sociali i beni della società non possono essere considerati beni di un terzo, dei cui vizi e delle cui qualità mancanti il cedente non debba rispondere, in diretta applicazione degli artt. 1490 e 1497, specialmente laddove il socio abbia il controllo della società. Al riguardo l'appellante evidenzia che, secondo tale orientamento, le azioni societarie costituiscono beni di secondo grado, in quanto, lungi dall'essere totalmente distinti e separati da quelli ricompresi nel patrimonio sociale, sono rappresentativi delle posizioni giuridiche che competono ai singoli soci, in ordine alla gestione e alla utilizzazione di tali beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale. Conseguentemente, i beni ricompresi nel patrimonio della società non possono essere considerati estranei all'oggetto del contratto di cessione delle quote o delle azioni di una società di capitali, indipendentemente dalla previsione contrattuale di un'apposita garanzia.

In ogni caso, sempre secondo l'appellante, nel caso di specie sarebbe ravvisabile la garanzia della qualità delle azioni da parte del cedente, anche se non inserita nell'atto di cessione come garanzia esplicita, considerato che, prima della stipula dell'atto di cessione, era stata chiesta al cedente *«una perizia di stima del patrimonio aziendale, al fine di attribuire alle azioni non un valore nominale ma un valore risultante dalla quantificazione del patrimonio e dalla capacità reddituale della società, intendendo l'azione come quota parte patrimonio sociale. Pertanto, la relazione tra il contratto di cessione delle azioni ed il patrimonio della società è fondata non solo sul momento in cui la perizia è stata redatta, ma, soprattutto, sulla circostanza che i valori patrimoniali, (sovrastimati dal perito al fine di far concludere il contratto di cessione), indicati in perizia, hanno costituito indubbiamente lo strumento di determinazione della volontà contrattuale»*.

c. A sua volta “ [redacted] ” con un primo motivo si duole della «violazione o falsa applicazione dell'art. 1346 c.c.», sostenendo che, nell'individuare l'oggetto del contratto, il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare l'orientamento giurisprudenziale prevalente (secondo cui «la cessione delle azioni di una società di capitali (...) ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo come oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale»), trascurando che, nella specie, «le parti nel disciplinare le azioni da trasferire ed il prezzo da pagare, hanno fatto – “per relationem” – riferimento sostanziale alla perizia [redacted] Essa – guarda caso – precede di pochi giorni la cessione e rappresenta integralmente i valori espressi nell'atto di cessione delle azioni». Di conseguenza, poiché la compravendita ha riguardato le azioni come valutate dalla “perizia [redacted] secondo l'appellante non avrebbe alcun valore «la circostanza che non sia stata prestata dal venditore alcuna garanzia, perché, mediante la predetta perizia di stima, il riferimento concreto al patrimonio, ha determinato di per sé, la responsabilità del venditore, per il caso in cui il valore patrimoniale non fosse stato quello che aveva dato luogo al prezzo». Del resto, come riconosciuto in giurisprudenza, «i beni ricompresi nel patrimonio della società non possono essere considerati estranei all'oggetto del contratto di cessione delle quote o delle azioni di una società di capitali, non solo nell'ipotesi in cui le parti abbiano fatto ad essi esplicito riferimento, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, ma anche quando l'affidamento del cessionario, circa la ricorrenza di tali requisiti, debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede» (Cass. n. 18181/2004) ed inoltre è perfettamente plausibile che la solidità della impresa sociale, riflettendosi sul valore e sulla redditività della quota, costituisca una qualità di tale quota. In ogni caso, sempre secondo l'appellante, al Tribunale sarebbe «sfuggito l'insegnamento della S.C. (cfr. Cass. nn. 325/1963, 3625/1969, 1836/1974, 721/1977, 423/1986, 9067/1995, 2843/1996, 5773/1996) secondo la quale non c'è bisogno che la garanzia venga espressamente qualificata ma che si evinca inequivocamente dal contratto».

Con un secondo motivo l'appellante eccepisce «violazione o falsa applicazione

dell'art. 1353 c.c. ovvero violazione o falsa applicazione dell'art. 1375 c.c. ovvero violazione o falsa applicazione dell'art. 1418 c.c.». Premesso che «il legame forte tra la stima ed il contratto di compravendita è segnato, da un lato, dalla redazione della perizia qualche giorno prima della cessione e dall'altro dalla circostanza che l'importo del prezzo discende dal valore di stima del patrimonio» e che «tutte le parti, compreso [REDAZIONE], hanno confermato sia di conoscere la stima, sia di sapere che essa fu fatta anteriormente alla cessione», secondo l'appellante sarebbe configurabile la fattispecie della cd. "presupposizione" (o condizione inespressa), che ricorre appunto quando «dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, non espressamente enunciata in sede di stipulazione, ma considerata quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venir meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti». Ebbene, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'istituto che si privilegi, tra le tante proposte in dottrina, secondo l'appellante, poiché la permanenza del rapporto contrattuale è condizionata alla permanenza della situazione tenuta presente da entrambe le parti al momento dell'assunzione del vincolo, il contratto di cessione avrebbe perso efficacia, per effetto dell'appurata discrasia del valore del patrimonio sociale come stimato nella "perizia [REDAZIONE] sulla cui base è stato determinato il prezzo della cessione.

Con un terzo motivo l'appellante si duole del mancato esame di un fatto decisivo, ossia che il valore del patrimonio sociale come stimato nella "perizia [REDAZIONE] ha determinato il prezzo della cessione, imputando al Tribunale di essersi limitato a rilevare che nel contratto di cessione non vi è alcun riferimento alla "perizia [REDAZIONE]" o alla circostanza che il prezzo sia stato determinato in base al valore del patrimonio netto o alla stima, così trascurando le allegazioni attoree, secondo cui «la relazione tra il prezzo della compravendita e il patrimonio sociale non è testuale (cioè non v'è nel contratto un riferimento esplicito), ma è espressa, in modo più che evidente. La perizia del dott. [REDAZIONE], avente ad oggetto la stima del patrimonio della società, è giurata innanzi al cancelliere del Tribunale il 19 giugno 2012, mentre l'atto di cessione viene autenticato dal notaio Caccavale il 10 luglio

2012 (meno di un mese dopo!!). Inoltre, il prezzo di ciascuna cessione, pari ad euro 435.000,00 corrisponde ad 1/6 del valore del patrimonio della società, come risultante dalla perizia [REDACTED] (euro 2.665.737) (...) Le date finitime della perizia [REDACTED] e dell'atto di cessione, da un lato, e la corrispondenza del prezzo di 1/6 della partecipazione al valore di 1/6 della stima del patrimonio della perizia Prezioso, dall'altro, costituiscano circostanze gravi, precise e concordanti, idonee ad affermare che le parti del contratto abbiano fatto uso del valore del patrimonio sociale, per determinare il prezzo della compravendita. Né appare sia stata fondatamente contrastata tale presunzione, poiché in alcun modo [REDACTED] [REDACTED] ha chiesto di provare ed ha dimostrato il contrario».

d. Gli esposti motivi sono tutti infondati.

Sta di fatto che gli odierni appellanti (già titolari, ciascuno, di n. 40.000 azioni della [REDACTED] pari al 33,33% del capitale sociale) in virtù del medesimo atto (del 10.7.2012) si sono resi acquirenti di due pacchetti azionari, ciascuno di n. 20.000 azioni della suddetta società, pari al 16,66% del capitale sociale, al prezzo di € 435.000,00, divenendo così detentori, ciascuno, del 50% delle partecipazioni sociali.

Risulta dagli atti che il suddetto prezzo di ciascun pacchetto azionario coincide con il valore stimato di 1/6 del patrimonio netto, indicato nella relazione del dott. [REDACTED], redatta poco tempo prima della cessione (precisamente in data 2.6.2012), la quale fissava appunto il valore complessivo del patrimonio netto della società, alla data del 1.7.2011, in € 2.665.737,50.

Senonchè gli appellanti sostengono che, successivamente alla conclusione del contratto di cessione, è emersa l'erroneità dei dati riportati nella suddetta relazione di stima, essendo stato indicato un valore dell'attivo superiore a quello reale (tra l'altro per via di una rivalutazione degli immobili sulla base di una perizia del 2011, volta a mascherare perdite di bilancio), sicché il valore del patrimonio netto da prendere come riferimento per la determinazione del prezzo della cessione delle azioni doveva essere nettamente inferiore e, conseguentemente, nettamente inferiore doveva essere il prezzo.

In effetti, la consulenza tecnica esperita in prime cure, sulla base dei dati emergenti dalla situazione patrimoniale alla data del 1.7.2011, dai bilanci della società e dai dati acquisibili dai pubblici registri, ha confermato che, alla data di riferimento, l'attivo totale della [REDACTED] era pari ad € 4.592.985,68 ed il passivo totale ad € 2.666.609,27, per cui conseguentemente il patrimonio netto era di € 1.976.376,41.

Dunque, rilevata la notevole differenza tra il patrimonio netto (della società le cui azioni avevano acquisito) risultante dalla c.d. "[REDACTED]", redatta al tempo della cessione, e quello accertato successivamente, gli odierni appellanti hanno fatto valere l'errore (quale causa di annullamento ed, in via subordinata, di risoluzione del contratto).

e. Tanto premesso, va anzitutto esaminato il primo motivo del gravame di [REDACTED] la quale ripropone una questione ben nota, perché ha occupato a lungo dottrina e giurisprudenza e continua ad impegnarle anche di recente. La questione è se oggetto della compravendita azionaria sia (soltanto) l'azione o (anche) il patrimonio sociale. Se, infatti, come sostenuto dall'appellante, i beni o il patrimonio della società si considerassero l'oggetto del contratto di compravendita azionaria, la questione si risolverebbe rapidamente in senso favorevole all'acquirente, perché costui, posto di fronte ad un patrimonio diverso o inconsistente rispetto alle aspettative, potrebbe sempre domandare con successo, a seconda dei casi, l'annullamento del contratto per errore (se la discrepanza è valutata nel momento della determinazione volitiva e riguarda il rapporto tra l'oggetto che s'intendeva acquisire e l'oggetto contrattato) o l'applicazione dei rimedi contro l'inadempimento del venditore (se la discrepanza è valutata al momento dell'adempimento e riguarda il rapporto tra l'oggetto contrattato e l'oggetto trasferito).

Vero è, come evidenziato nel gravame, che secondo un primo orientamento, elaborato alcuni anni or sono e più di recente ripreso dalla Suprema Corte (Cass. 20.2. 2004 n. 3370; 9.9.2004 n. 18181; 12.9.2019 n. 22790), cedendo le azioni a sé spettanti, il socio alienerebbe altresì una frazione del patrimonio sociale

corrispondente alla partecipazione ceduta. Detta teoria, partendo dall'assunto per il quale l'azione deve considerarsi *«bene di secondo grado»*, arriva alla conclusione anzidetta, finendo così con il creare una sorta di equivalenza tra vendita delle azioni e vendita dei beni sociali. Dunque, secondo tale ricostruzione, attraverso il trasferimento dei titoli azionari, il cessionario acquisterebbe, *per relationem*, una quota di proprietà sul patrimonio della società.

Tuttavia, secondo questa Corte è maggiormente condivisibile l'opposto orientamento, cui si è conformato anche il Tribunale e che è prevalente anche in dottrina, secondo cui oggetto della compravendita azionaria non è il patrimonio, l'azienda o singoli beni della società, bensì (esclusivamente) l'azione (cfr., tra le altre, Cass. 21.6.1996 n. 5773; 18.12.1999 n. 14287; 13.12.2006 n. 26690; 19.7.2007 n. 16031; 24.7.2014 n. 16963; 13.3.2019 n. 7183).

Invero, *«una cosa è la vendita di azioni, un'altra la vendita di beni della società»*: questi sono *«contratti del tutto autonomi e distinti»*, dal momento che *«diverso è il bene oggetto della compravendita»*. Nella seconda *«oggetto della vendita sono i beni della società; e, quindi, non possono non trovare applicazione le garanzie dovute dal venditore, con riferimento al patrimonio sociale»*. Nella prima, *«la disciplina giuridica, invece, si ferma all'oggetto immediato e, cioè all'azione oggetto del contratto, mentre non si estende alla consistenza od al valore dei beni costituenti il patrimonio»* (così Cass. n. 16031/2007 cit.). In altri termini, da un punto di vista giuridico-formale, chi cede azioni (quand'anche si trattasse della loro totalità) non cede i beni della società (di cui è appunto titolare la società), ma trasferisce (il titolo incorporante) la propria posizione contrattuale, ovvero, se si preferisce, lo *status socii*, comprensivo di diversi diritti, amministrativi e patrimoniali, ma non del diritto di proprietà sui beni costituenti il patrimonio sociale. Né, ovviamente, a questi fini, rileva che sul piano economico-sostanziale la conclusione possa essere diversa. Del resto, è di immediata evidenza come il riconoscimento di una facoltà di disposizione del patrimonio sociale, anche se *pro quota*, a favore del singolo socio, si ponga in aperto contrasto con il principio di alterità della persona giuridica, sì che il riconoscimento di una siffatta

legittimazione del socio sembrerebbe suggerire una qualificazione del rapporto in termini di comunione, piuttosto che di società. Non a caso, infatti, l'opposto orientamento, già sopra ricordato, si fondava proprio sulla considerazione per la quale le società, ancorché personificate, devono considerarsi centri di imputazione meramente transitori e strumentali, titolari di situazioni giuridiche destinate a tradursi in altrettante situazioni giuridiche facenti capo ai singoli membri. Tuttavia, a ben vedere, la suddetta conclusione non sarebbe giuridicamente corretta, neanche muovendo da una concezione «riduzionista» della personalità giuridica. Non è revocabile in dubbio, infatti, che fintanto che la società è un soggetto di diritto autonomo rispetto ai soci, della proprietà dei beni sociali non sono titolari i soci, ragion per cui il socio che cede le partecipazioni non vende il bene sociale insieme con, o parallelamente, all'azione o alla quota della società.

In definitiva, sotto il profilo dell'individuazione dell'oggetto, inteso nel senso di bene su cui l'attività negoziale è destinata ad incidere, la pronuncia impugnata appare giuridicamente ineccepibile.

Il bene trasferito mediante la compravendita *de quo* è, dunque, sicuramente l'azione, e non già il patrimonio sociale. Ne consegue che vizi e difetti ovvero difformità (anche radicali) di questi ultimi non potrebbero di per sé essere causa non solo di annullamento del contratto per errore essenziale dell'acquirente sull'oggetto del contratto (art. 1429, n. 1, c.c.), ma neanche di risoluzione e di responsabilità del venditore per inadempimento del contratto.

f. Sotto altro profilo, poi, entrambi gli appellanti sembrano riproporre un ulteriore quesito, ossia se la situazione patrimoniale della società costituisca una qualità dell'azione compravenduta oppure una circostanza esterna che influisce soltanto sul suo valore, posto che solo in questo secondo caso potrebbe considerarsi un elemento giuridicamente irrilevante.

Come già anticipato, anche al riguardo il Tribunale ha aderito all'opinione prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel contratto di compravendita di partecipazioni, diversamente che nel contratto di compravendita di beni sociali, la consistenza del patrimonio sociale (e di riflesso il valore

dell'azione) non è una garanzia di per sé dovuta dal venditore, perché questa garanzia riguarda la *res vendita*, cioè l'azione, e non già il patrimonio o la situazione patrimoniale della relativa società. Pertanto, *«nella compravendita di azioni, in mancanza di specifiche garanzie, assunte dal venditore, la determinazione del prezzo delle azioni è rimessa alla libera volontà delle parti, con conseguente irrilevanza dell'errore in ordine al valore reale delle azioni»* (così Cass. n. 16031/2007 cit.). In buona sostanza, secondo questa tesi va escluso che l'errore del compratore sulla situazione patrimoniale della società sia essenziale e dunque causa di annullamento del contratto, in quanto trattasi di un errore (non sulla qualità dell'azione, ma esclusivamente) sul valore del bene acquistato e dunque sulla mera convenienza economica del contratto. Inoltre, la situazione patrimoniale della società non può considerarsi una qualità del bene compravenduto neanche ai fini delle azioni redibitorie.

In altre parole, secondo questa tesi, una volta posta la premessa che oggetto immediato della compravendita azionaria è appunto l'azione (e non il patrimonio della società), ne discende la conclusione che la disciplina di cui agli artt. 1427 ss. e 1490 ss. c.c. riguarda l'oggetto del contratto in senso giuridico, cioè la partecipazione societaria, ragion per cui è rilevante solo il difetto di qualità relativo al contenuto dell'azione, cioè ai diritti e agli obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire, ma non il suo valore economico, poiché esso non attiene all'oggetto del contratto, bensì alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti. Per esemplificare, l'errore sulla qualità rilevante dovrà unicamente riferirsi a caratteristiche intrinseche del titolo azionario: l'esistenza di diritti di terzi (ad esempio, diritti di pegno o di usufrutto) sulle azioni, l'eventuale previsione di prestazioni accessorie sul titolo, il mancato conferimento della legittimazione ad esercitare il diritto in assemblea o, più in generale, l'inidoneità del titolo ad attribuire, in concreto, i diritti patrimoniali ed amministrativi da esso rappresentati (cfr. Cass. 29.8.1995 n. 9067). Non rileva, invece, il valore dell'azione quale oggetto di una valutazione estimativa che piuttosto esprime la sintesi di diverse variabili, anche esterne rispetto all'attività sociale, quali le congiunture di

mercato, l'appartenenza della società a un gruppo piuttosto che ad un altro, le prospettive di redditività della stessa. L'errore in ordine a tale valore finisce dunque con il risolversi in un mero errore sulla convenienza economica dell'affare (cfr. Cass. 21.6.1996 n. 5773).

Per confutare la suddetta conclusione gli appellanti si sono limitati a richiamare la diversa tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza e da dottrina rimasta minoritaria, che tuttavia non è condivisibile.

Anzitutto, l'esatta indicazione del valore reale dell'azione non necessariamente rileva ai fini della determinazione del corrispettivo per la cessione del titolo stesso, in quanto, sebbene esso costituisca il riferimento privilegiato dalla prassi per operare tale determinazione, manca una regola di diritto positivo che detti una specifica prescrizione in tal senso. È evidente, infatti, che le parti sono libere di fissare un corrispettivo più alto o più basso rispetto a tale valore. Anzi, come segnalato da attenta dottrina, la regola dell'irrelevanza dell'errore sul valore trova fondamento, nel nostro sistema, proprio nell'assenza di un principio di necessaria equivalenza tra le prestazioni, dominando incontrastata, in sede di formazione del contratto, l'autonomia privata. Il legislatore interviene, infatti, a mitigare tale autonomia solo allorché la notevole sproporzione tra le prestazioni (oltre la metà del valore) sia il frutto dello stato di bisogno di una parte del quale l'altra abbia approfittato, concedendo, sulla base di tali presupposti, il rimedio della rescissione (per la generale irrilevanza dell'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto cfr., *ex multis*, Cass. 12.11.2018 n. 29010).

Né va trascurata l'ulteriore considerazione, pure svolta dalla migliore dottrina, secondo cui, poichè generalmente è proprio lo scostamento tra valore reale e valore di mercato la ragione principale che spinge un soggetto ad acquistare un pacchetto azionario, piuttosto che un altro, con il fine precipuo di realizzare una differenza sempre maggiore tra quanto pagato (il c.d. prezzo di carico della prassi dei mercati) ed il valore che la partecipazione assume nel tempo (prezzo di mercato), ammettere l'annullabilità o la risoluzione della vendita di azioni per qualsiasi ragione attinente a differenze di valore potenzialmente legittimerebbe la

stragrande maggioranza dei contraenti insoddisfatti a sostenere l'inefficacia di quanto stipulato, poiché sia il mercato finanziario sia le maggiori acquisizioni azionarie poste in essere fuori mercato vivono di queste oscillazioni di prezzo. Ne consegue che consentire a chi ha venduto una partecipazione sottostimata o a chi ne ha acquistata una rivelatasi *overpriced* di annullare o di risolvere il contratto di compravendita significherebbe sancire la irrilevanza se non la morte del mercato stesso. Ciò soprattutto in mancanza di un vero e proprio mercato efficiente dei titoli oggetto del trasferimento e quando il valore attribuito alle azioni è legato ad una serie di circostanze, la cui valutazione è caratterizzata da ampi margini di opinabilità (si pensi al caso in cui, come nella specie, l'acquisto sia finalizzato anche all'acquisto del controllo societario o alla liquidazione di un socio "scomodo").

In ogni caso, a tacer d'altro, risultano dirimenti nella fattispecie le seguenti ulteriori considerazioni.

Anche a voler ritenere, secondo quanto prospettato da autorevole dottrina, che «*qualità*» essenziali di una cosa possano essere non soltanto i connotati intrinseci della medesima, ma anche circostanze estranee che attengono alla funzionalità della cosa medesima in relazione a certi utilizzi od a certe destinazioni, la situazione patrimoniale della società potrebbe denotare qualitativamente l'azione non già allorché influisca sul mero valore economico della stessa, ma semmai quando incida su una caratteristica essenziale della società che finisce per riverberarsi sui diritti che l'azione conferisce al titolare e sul contenuto strutturale dei medesimi. Per fare un esempio si può pensare al caso della vendita di azioni effettuata tacendo la sussistenza di una situazione patrimoniale tale da comportare lo scioglimento della società per l'intervenuta perdita del capitale: tale situazione non attiene solo ai profili meramente aziendali ed economici dell'impresa o alla sua profittabilità, ma incide profondamente sulla funzionalità medesima della società e sugli stessi poteri di gestione che i soci possono esercitare (cfr. Cass. n. 9067/1995 cit.). Al limite in tal caso può essere configurabile un errore sulla qualità capace di inficiare il consenso del compratore o di giustificare la risoluzione.

Nel caso di specie, tuttavia, anche a voler aderire a tale opzione esegetica, sta di fatto che – come accertato dal c.t.u. – la situazione patrimoniale della società di cui trattasi non era tale da far ritenere sussistente già all'epoca della cessione impugnata uno stato di scioglimento, ma semmai solo un minore patrimonio netto rispetto a quello stimato. Ne consegue che, nel caso, indipendentemente dalla causa, la falsa rappresentazione dell'acquirente è riconducibile pur sempre solo ad un errore sul valore delle azioni, che non incide sulla funzione oggettiva delle partecipazioni quale titolo di legittimazione.

A ciò si aggiunga, ed il discorso può chiudersi, che nella specie comunque non ricorrono gli altri presupposti, alla cui presenza la legge subordina l'applicazione dei rimedi in questione, quali la riconoscibilità dell'errore da parte del venditore o l'imputabilità a quest'ultimo dell'inadempimento.

Infatti, al di là della difficoltà di valutare l'incidenza che la conoscenza del minor valore avrebbe avuto sulla volontà degli acquirenti (considerato che la qualità di soci dei compratori lascia ipotizzare che l'acquisto sia stato dettato anche dalla volontà di "consolidare" la propria posizione di controllo e/o di estromettere il socio alienante), delle due l'una: o l'effettiva situazione patrimoniale della società non era riconoscibile da nessuna delle parti, considerato che non è stata apprezzata neanche in sede di attività di *due diligence* precontrattuale, pur esperita da un consulente di fiducia degli acquirenti; oppure, considerato che trattasi di società di piccole dimensioni, di cui i contraenti erano tutti già soci, deve ipotizzarsi che la reale situazione patrimoniale, al di là delle risultanze contabili, fosse nota a tutte le parti (e, in particolar modo, all'acquirente che era anche l'amministratore della società). In ambo i casi, quindi, l'errore sul valore o non era riconoscibile oppure non vi è proprio stato.

g. Entrambi gli appellanti, poi, insistono nel sostenere che il Tribunale avrebbe erroneamente ricostruito, in fatto ed in diritto, la vicenda, trascurando che nel caso sarebbe stata, sia pur implicitamente, garantita una certa consistenza del patrimonio netto.

Sotto tutti i profili anche le suddette doglianze risultano prive di pregio.

Va premesso che effettivamente un legame tra l'acquisto delle azioni e il patrimonio sociale può essere creato dall'autonomia privata tramite una specifica clausola contrattuale che renda rilevanti, ai fini dell'efficacia del contratto, alcune caratteristiche della società, specificando ulteriormente l'oggetto del contratto ed apportandovi ulteriori qualità, altrimenti non rilevanti in base al diritto comune, come si è già detto.

Qualora ricorra una simile garanzia è possibile chiedere l'annullamento del contratto per errore essenziale sulle qualità dell'oggetto o si possono esperire le azioni edilizie, in caso di minusvalenze scoperte successivamente alla conclusione del contratto, perché in tal caso l'errore cadrebbe proprio su quella qualità "atipica" alla quale una clausola contrattuale collega la validità o l'efficacia del negozio o il riconoscimento di un determinato indennizzo.

È noto, peraltro, che, proprio per la riscontrata insufficienza della tutela apprestata in favore dell'acquirente dalle garanzie legali previste per la vendita di partecipazioni, nella prassi contrattuale hanno trovato impiego sempre più frequente clausole di garanzia anche molto complesse ed elaborate, volte appunto a regolamentare il rischio derivante dal successivo manifestarsi di passività ignorate al momento della stipulazione o a disciplinare le conseguenze e gli effetti delle contestazioni eventualmente dovute a minor valore (o consistenza) di beni sociali.

In particolare, sono diffuse nella prassi due categorie di dichiarazioni dell'alienante: - le c.d. clausole di rappresentazione e le c.d. clausole di garanzia.

Le prime consistono in dichiarazioni dell'alienante con le quali il medesimo rappresenta una certa consistenza patrimoniale al momento della conclusione del contratto. In caso di non conformità della situazione di fatto rispetto alla situazione descritta nella clausola di rappresentazione, secondo alcuni vi sarebbe una responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dell'alienante (per la violazione di un preciso obbligo contrattuale), secondo altri, invece, sarebbe configurabile piuttosto una responsabilità precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 c.c.

Con le seconde l'alienante assicura il rischio del verificarsi di determinati eventi, obbligandosi al pagamento di un indennizzo, a prescindere dall'imputabilità o meno di una certa condotta. Peraltro, tali clausole si possono a loro volta distinguere nelle c.d. *legal warranties* (quelle relative alle caratteristiche e alla proprietà delle azioni) e nelle c.d. *business warranties* (quelle relative al patrimonio sociale, sia nella sua consistenza, sia nella sua qualità).

Tanto premesso, sta di fatto che certamente nel contratto *de quo* non è ravvisabile un impegno espresso relativo ad una certa prospettiva reddituale o all'inesistenza di passività ulteriori rispetto a quelle di bilancio.

Anzi, nel contratto non vi è neanche un riferimento, *per relationem*, alla "perizia o alla circostanza che il prezzo sia stato determinato in base al valore del patrimonio netto o alla stima, tant'è che detta relazione di stima non è allegata al contratto.

Ciò nonostante, gli appellanti sostengono che il contratto vada interpretato nel senso che la relazione tra il prezzo della compravendita e il patrimonio sociale, sia pur non testuale, sarebbe più che evidente, essendo stato il prezzo pattuito sulla scorta di tale stima, redatta pochi giorni prima. Da tale circostanza, poi, pretendono di trarre la prova (indiziaria) dell'esistenza di una garanzia implicita di una certa consistenza del patrimonio netto.

Come ben noto, sulla questione dell'ammissibilità di garanzie implicite non vi è concordia in dottrina ed in giurisprudenza.

Effettivamente, in alcune occasioni la S.C. ha ammesso la possibilità di configurare garanzie implicite (Cass. 28.3.1996 n. 2843; 23.2.2000 n. 2059), talora circoscrivendo la tutela del cessionario solo all'ipotesi in cui questi abbia fatto affidamento sulla consistenza del patrimonio della società alla stregua del principio di buona fede (Cass. 20.2.2004 n. 3370; 9.9.2004 n. 18181; 12.9.2019 n. 22790), altre volte precisando che la garanzia deve evincersi "inequivocabilmente" dal contratto (Cass. 13.12.22006 n. 26690).

Secondo l'opinione prevalente, invece, va escluso che l'alienante possa assumere alcuna garanzia relativa al patrimonio sociale in assenza di un'esplicita ed espressa

previsione contrattuale in tal senso, a causa della difficoltà di individuare implicitamente le qualità promesse ex art. 1497 c. c. (Cass. 21.6.1996 n. 5773; 18.12.1999 n. 14287; 19.7.2007 n. 16031).

Va, altresì, precisato che quando si discorre di garanzia implicita si fa riferimento all'ipotesi in cui in contratto (o eventualmente nei suoi allegati) vi sia un richiamo, anche con generico riferimento, al bilancio o a talune poste contabili o a caratteristiche del patrimonio sociale o alla situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Ebbene, alla luce di quanto esposto sopra, in ordine alle caratteristiche delle clausole, deve innanzitutto escludersi che la presente fattispecie possa ricondursi all'ipotesi in cui vengano inserite in contratto le c.d. clausole di garanzia in senso proprio, con le quali l'alienante si assume il rischio del verificarsi di determinati eventi, obbligandosi al pagamento di un indennizzo. Tali clausole, specie ove si qualificano giuridicamente come patto autonomo di garanzia (cfr. Cass. 24.7.2014 n. 16963; 13.3.2019 n. 7183), non possono che essere espresse, per l'elementare rilievo che chi garantisce un rischio lo deve manifestare espressamente, come si deduce anche dall'art. 1937 c.c.

Semmai, il mero richiamo in contratto ad una certa situazione patrimoniale della società può assimilarsi alla fattispecie delle c.d. clausole di rappresentazione. Tuttavia, il vantaggio di ottenere il rilascio da parte del venditore di queste dichiarazioni (o «*garanzie*», se si preferisce chiamarle così in ossequio alla prassi) sta sia nel rendere superflua una successiva indagine sull'«*essenzialità*» della qualità, sia nell'estendere, nell'interesse dell'acquirente, l'area delle qualità rilevanti, poiché le qualità specificamente promesse dal venditore potrebbero non essere oggettivamente essenziali (come si è già detto sopra, avuto riguardo all'oggetto della vendita azionaria).

Ne consegue che, anche a voler ammettere la possibilità di dar rilievo, in quest'ultimo senso, ad una garanzia implicita su una determinata consistenza quantitativa o qualitativa del patrimonio sociale, giammai sarebbe ammissibile una garanzia del tutto generica e indeterminata, occorrendo pur sempre che la

garanzia, seppur implicita, presenti un apprezzabile grado di certezza e univocità, allo scopo appunto di contemperare i diversi interessi contrattuali delle parti.

Si vuol dire che, a tutto concedere, a tal fine non può ritenersi sufficiente un generico riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria della società, ma semmai, ad esempio, il riferimento a determinate caratteristiche o qualità di uno o più dei beni della società.

Nel caso di specie, sta di fatto che nel contratto non sono richiamate, ma semmai solo presupposte, ai fini della determinazione del prezzo, le risultanze di una relazione di stima. Tale circostanza non è sufficiente a far ipotizzare la sussistenza di una garanzia implicita, non potendosi dare rilevanza, come detto, ad ogni generico riferimento alla consistenza patrimoniale e finanziaria della società.

Non può essere sufficiente, cioè, al fine di ravvisare una garanzia convenzionale implicita, il mero fatto che il prezzo pattuito non sia pari al valore nominale delle azioni.

A ritenere diversamente, infatti, risulterebbe pregiudicata proprio quella esigenza di certezza, a cui si ispira la prassi delle garanzie convenzionali, in quanto non vi sarebbe una regola definita per individuare le medesime, essendo l'individuazione in concreto di queste ultime affidata all'arbitrio dell'interprete e si ridurrebbe ad un'indagine sul singolo caso concreto.

Soprattutto, alla luce di quanto già detto sopra, una volta escluso che le azioni (o le quote) siano beni di "secondo grado" rispetto al patrimonio della società, siffatta garanzia implicita nulla potrebbe aggiungere al sistema di garanzie legali previste per la vendita (artt. 1470 ss. c.c.), posto che la mancanza di qualità della cosa (art. 1497 c.c.) non sarebbe *tout court* configurabile con riferimento al patrimonio della società (che non rientra nell'oggetto della vendita).

Invano, poi, gli appellanti invocano un'interpretazione del contratto (c.d. "secondo buona fede") tale da giustificare un certo affidamento di una delle parti verso l'altra, considerato che nella specie tutti i contraenti erano già soci della società, per cui non si è verificata un'asimmetria informativa.

h. Infine, l'appellante " [REDACTED] " imputa al primo Giudice di aver trascurato che la risoluzione del contratto sarebbe nella specie fondata sulla c.d. teoria della presupposizione, considerata quale situazione di fatto, desumibile dal contesto del negozio, comune ai contraenti ed indipendente dalla loro volontà.

Al di là del fatto che, come eccepito dall'appellato, tale motivo di impugnazione si fonda su una prospettazione di fatto e di diritto (l'accertamento di una presupposizione) che appare "nuova", in relazione alla quale vige il divieto dei *nova* sancito dall'art. 345 c.p.c., anche questo motivo è privo di pregio.

Vero è che in un'occasione, rimasta isolata, proprio con riguardo alla vendita dell'intero pacchetto azionario di una società, il cui unico cespite patrimoniale era costituito da un panfilo, la S.C. ha riconosciuto gli estremi della presupposizione, stante la comune intenzione dei contraenti, determinante ai fini del permanere del vincolo contrattuale, di addivenire al trasferimento dell'imbarcazione mediante la cessione della partecipazione sociale, ed ha quindi sancito la risoluzione del contratto, con effetti *ex tunc* (per non aver l'acquirente potuto disporre dal panfilo, a causa del sequestro giudiziario sullo stesso eseguito da un terzo) (Cass. 3.12.1991 n. 12921).

Tuttavia, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'ammissibilità, in via generale, della c.d. presupposizione quale causa di risoluzione atipica, va evidenziato che tale rimedio potrebbe semmai soccorrere nelle ipotesi in cui risultasse certo che il prezzo pattuito è inteso a remunerare il conseguimento di un determinato bene facente parte del patrimonio sociale (come nel caso giurisprudenziale sopra citato), ma non anche in quei casi in cui ciò che si acquista è semplicemente di un valore economico inferiore rispetto a quello ipotizzato, posto che la presupposizione non può investire anche l'aspetto prettamente valutativo dell'oggetto del contratto, che resta di regola irrilevante, in virtù del principio, già richiamato sopra. In altri termini, può discorrersi di presupposizione quando la variazione riguarda proprio gli elementi posti alla base della determinazione del prezzo, non il mero valore degli stessi.

Né va trascurato che la c.d. teoria della presupposizione è fondata, secondo la dottrina più convincente, sulla tesi della generale applicabilità, ai regolamenti contrattuali a prestazioni corrispettive, della regola *rebus sic stantibus*, derivata dall'art. 1467 c.c., per cui sembra legittimare la parte ad agire per la risoluzione del negozio solo per far valere quelle circostanze che siano sopraggiunte ad alterare i presupposti sotto cui si svolsero le trattative, ossia in presenza di eventi sopravvenuti alla conclusione del contratto. La "soppravvenienza" è del resto presupposto dell'art. 1467 cit. Anche sotto questo profilo, quindi, non potrebbero avere rilevanza le risultanze errate di un bilancio falso, che è la situazione prospettata nella specie, ma semmai solo i casi di insorgenza di minusvalenze o di soppravvenienze passive.

2. Il Tribunale ha, poi, rigettato anche la domanda di annullamento per dolo avanzata da [redacted] ai sensi dell'art. 1439 c.c., nei confronti di "[redacted] [redacted]" e nei confronti di "[redacted]", quale terzo concorrente, fondata sull'assunto «*che la perizia del dott. [redacted] sulla cui base sarebbe stato determinato il prezzo della cessione delle azioni sociali, si fondi su informazioni e documentazione contabili fraudolentemente alterate dai convenuti - amministratore della società sino al 2010, il primo, e amministratore della società al tempo della cessione, il secondo - che così avrebbero rappresentato una situazione patrimoniale florida, al duplice scopo di coprire le irregolarità della loro gestione e di indurre l'attrice a concludere il contratto di cessione ad un prezzo spropositato rispetto al valore reale delle azioni sociali*».

a. Premette il primo Giudice, in punto di diritto, che: - costantemente si è ritenuto che sia *dolus malus*, causa di annullamento del contratto, a norma dell'art. 1439 c.c., anche il semplice mendacio, quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del *deceptus*, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che l'abbia indotto ad un errore essenziale, ai sensi dell'art. 1429 c.c.; - in particolare, il *dolus malus* ricorrere solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno voluto ed idonee in concreto a

sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza (cfr. Cass. n. 14628/2009; n. 16031/2007; n. 10718/1993); - la più recente giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto che *«Le dichiarazioni menzognere (cosiddetto mendacio) sono idonee ad integrare raggiri - e, dunque, a configurare il dolo contrattuale - la cui rilevanza è tanto maggiore in relazione all'affidabilità intrinseca degli atti utilizzati (come quelli contabili destinati a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di una società) e se siano rese da una parte con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali e di viziare nell'altra parte il processo formativo della volontà negoziale. La valutazione della idoneità di tale comportamento a coartare la volontà del "deceptus" è riservata al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti»* (Cass. n. 16004/2014); - spetta, quindi, al Giudice accertare la condotta tenuta dal *deceptor* e le conseguenze da essa prodotte sul *deceptus*, verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il *deceptor* di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza (cfr. n. 16663/2008).

Tanto premesso, osserva che nel caso di specie non è stata raggiunta la prova del dolo ai fini dell'annullamento del contratto, in quanto: - nel contratto di cessione stipulato in data 10.7.2012 non vi è alcun riferimento alla perizia [REDACTED], quale elemento integrante lo stesso, né vi è alcun riferimento alla circostanza che il prezzo della cessione era determinato in base al valore del patrimonio netto o alla stima di questo effettuata in quell'elaborato, relativamente ad un periodo di oltre un anno

antecedente l'effettiva conclusione del contratto (ovvero al 1.7.2011); - ad ogni buon conto, volendo assumere quale criterio di stima delle azioni sociali il valore del patrimonio netto, il c.t.u. ha confermato che questo è stato sovrastimato nella perizia redatta dal dott. [REDACTED], al 1.7.2011, così come ha rilevato che, alla data del 10.7.2012, il patrimonio netto della [REDACTED] era inferiore non solo al valore dello stesso indicato nella perizia del dott. [REDACTED], ma anche al valore reale dello stesso al 1.7.2011; - tuttavia, seppure la discrasia (tra il valore reale del patrimonio sociale e quello considerato ai fini della stipula del contratto di cessione) fosse stata causata dall'opera fraudolenta del cedente e del terzo, che avrebbero agito allo scopo di dare una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo e di viziare il processo formativo della volontà della cessionaria, non può dirsi che [REDACTED] non conoscesse o non potesse rendersi conto *ictu oculi* dell'inganno perpetrato nei suoi confronti; - quest'ultima, solo tre mesi prima, in data 13.4.2012, in esecuzione di accordi di separazione, aveva acquistato dal coniuge, [REDACTED], la titolarità di 40.000 azioni della [REDACTED] per il valore, dichiarato nella scrittura privata, di € 550.000,00; - l'aumento di valore delle azioni della [REDACTED] il 10.7.2012, rispetto al valore di quelle acquistate pochi mesi prima, quindi, era senz'altro rilevabile dalla cessionaria, utilizzando l'ordinaria diligenza; - infine, con specifico riguardo alla posizione di "[REDACTED]", terzo rispetto alle parti contrattuali, depone in senso nettamente contrario ad un suo concorso nell'attività ingannatoria del cedente il fatto che questi abbia acquistato, contestualmente all'attrice, il medesimo numero di azioni, ad identico prezzo, dolendosi allo stesso modo del diverso valore reale delle stesse successivamente riscontrato, circostanza che non può trovare giustificazione solo nell'intento di escludere dalla società "[REDACTED]", come rappresentato dall'attrice.

b. Si duole di tale statuizione l'appellante [REDACTED], deducendo testualmente che *«non era certamente a conoscenza della possibilità che la società versasse in condizioni tali da poter fallire nè ha mai avuto modo di dubitare, in buona fede, della sua consistenza patrimoniale. C'è da far presente che non vi era la*

possibilità di effettuare in soli due mesi un'accurata due diligence societaria, così come dimostrato anche da perizia redatta dal CTU, oltretutto senza poter contare su un proprio rappresentante che amministrasse l'azienda (la sig.ra [REDACTED] in qualità di socio di minoranza non ha mai partecipato a decisioni assunte all'interno del CDA dell'azienda e non ha mai avuto conoscenza della documentazione della stessa), per cui non può certamente dirsi della possibilità della stessa di rendersi conto ictu oculi dell'inganno perpetrato nei suoi confronti. La buona fede dell'appellante emerge proprio dal fatto di aver ritenuto veritiere le informazioni che per legge dovrebbero essere certe, in quanto fornite dall'amministratore della società, a maggior ragione della presenza del collegio sindacale, il quale avrebbe dovuto assicurare al socio, o a chiunque avesse voluto acquistare azioni, la certezza del controllo sui dati contabili prima della loro pubblicazione. Il dolo invece dell'amministratore unico [REDACTED] [REDACTED] al fine di conseguire un indebito vantaggio, è dovuto proprio al fatto che forniva dati non reali, per sua stessa ammissione, al perito nominato dott. [REDACTED] al fine di effettuare una valutazione dell'azienda e addivenire ad un acquisto consapevole delle azioni. Il cedente, pur di uscire dalla compagine sociale, decideva appunto di vendere le proprie quote sociali ed avere una tranquillità economica, mascherando in tal modo tutte le irregolarità di gestione da lui commesse in particolare: 1) la capitalizzazione di costi di manutenzione ordinaria; 2) la svalutazione solo in parte dei crediti in sofferenza; 3) la rivalutazione degli immobili, volta a mascherare perdite di bilancio».

c. Anche questo motivo è privo di pregio.

Sotto un primo profilo, l'appellante ripropone in sostanza la questione del rapporto tra dovere di informazione del cedente e onere di "autoinformazione" del cessionario, sostenendo che sia prevalente l'inadempimento del primo rispetto a quello del secondo, sia in astratto che nella specie.

Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto ancora in questa sede, sta di fatto che l'appellante (anch'essa già socia della società, come il cessionario) ha avuto ogni opportunità di valutare la realtà economica e gestionale dell'azienda sociale, potendo utilizzare i medesimi poteri di ispezione e di controllo su libri e scritture

sociali che aveva il cedente. In altri termini, ammesso che la discrepanza tra i valori emersa *ex post* sia imputabile ad una manipolazione delle poste di bilancio e delle scritture contabili, l'eventuale negligenza nella raccolta di informazioni e nell'analisi delle stesse non può essere ascritta al cedente più di quanto non possa esserlo alla stessa cessionaria. Come già detto prima, infatti, delle due l'una: o l'effettiva situazione patrimoniale della società non era riconoscibile da nessuna delle parti, considerato che non è stata apprezzata neanche in sede di attività di *due diligence* precontrattuale, pur esperita da un consulente di fiducia degli acquirenti (il che esclude che sia ravvisabile l'inganno); oppure, considerato che trattasi di società di piccole dimensioni, di cui i contraenti erano tutti già soci, deve ipotizzarsi che la reale situazione patrimoniale, al di là delle risultanze contabili, fosse nota (o potesse esserlo) a tutte le parti (il che esclude che sia ravvisabile addirittura l'errore).

Sotto un secondo profilo, avendo cioè riguardo al pure prospettato dolo del terzo (ossia dell'amministratore, cui sarebbero imputabili le falsità del bilancio che hanno condotto all'errata valutazione del patrimonio netto in sede di stima), non solo va condivisa la considerazione svolta dal primo Giudice (secondo cui è lecito dubitare dell'attività ingannatoria di "[REDACTED]", considerato che anche questi aveva acquistato, contestualmente all'attrice, il medesimo numero di azioni, ad identico prezzo, dolendosi allo stesso modo del diverso valore reale delle stesse successivamente riscontrato), ma va anche rilevato, in via più generale, che la redazione di un bilancio falso da parte dell'amministratore non rileva *tout court* ai fini di cui all'art. 1439, comma 2, c.c., occorrendo anche la prova che sia stata diretta proprio a trarre in inganno l'acquirente (ad esempio nel caso in cui l'amministratore certifichi personalmente la veridicità delle risultanze contabili intervenendo nelle trattative). Nella specie tale eventualità non risulta provata e, per la verità, neanche allegata.

3. Infine, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di violazione del patto parasociale proposta da "[REDACTED]" in danno di [REDACTED].

a. Richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'esegesi dell'art 36 c.p.c. (Cass. n. 27564/2011; n. 15271/2006; n. 8207/2006; n. 4837/1994) e sul tipo di collegamento necessario a giustificare la trattazione congiunta di domande attinenti a diversi titoli dedotti in giudizio (Cass. n. 9656/1999; n. 14519/2002; n. 312/2003), il Giudice di prime cure ha osservato che: - tra la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di "[REDACTED] e la riconvenzionale spiegata da quest'ultimo non sussiste identità di titolo ed oggetto, in quanto, la prima, attiene al contratto di cessione delle quote sociali del 10.7.2012 - rispetto al quale il convenuto è terzo – e, la seconda, al patto parasociale concluso dalle parti in data 30.7.2013; - i patti parasociali sono ritenuti accordi stipulati da (tutti o alcuni) soci, *a latere* del contratto sociale (atto costitutivo e statuto), con cui le parti regolano il loro successivo comportamento di soci, disponendo dei diritti che derivano loro dall'atto costitutivo, impegnandosi ad esercitarli in un modo predeterminato, per cui integrano contratti plurilaterali in rapporto di collegamento con la società e le sue vicende, aventi efficacia obbligatoria *inter partes* e tali da poter mai incidere sulla validità ed efficacia di atti interni all'organizzazione societaria; - nella specie non può disconoscersi l'appartenenza della scrittura invocata al novero dei patti parasociali, in quanto con la stessa *«gli interessati si obbligavano infatti a votare per l'approvazione del bilancio 2012 della [REDACTED] per la nomina di [REDACTED] quale componente del relativo CdA, di riferimento di [REDACTED] e per la designazione di un CS con due membri riconducibili alla predetta ed uno ad [REDACTED]. Dietro la rinuncia degli interessati ai giudizi e procedimenti correnti»*; - pertanto, è evidente trattarsi di un contratto diverso da quello di cessione delle partecipazioni societarie; - inoltre non pare sussista tra le domande nemmeno un collegamento obiettivo, così come inteso dalla giurisprudenza di legittimità, mancando anche identità dei fatti, richiedendo la domanda riconvenzionale e la difesa dell'attrice, l'accertamento di circostanze che esulano dal giudizio instaurato con la domanda principale; - con la domanda riconvenzionale "[REDACTED] ha chiesto di accertare la violazione del patto parasociale, con condanna al

pagamento della penale, poiché l'attrice, con l'odierna iniziativa giudiziaria e con la querela del 17.12.2014, avrebbe rivolto al convenuto le stesse contestazioni oggetto del procedimento azionato nei suoi confronti ex art. 2409 c.c., nonostante le parti, all'art. 8 del suddetto patto, si fossero impegnate a rinunciare e ad abbandonare tutti i giudizi in corso, rinunciando a *«ogni diritto, azione, domanda e/o ragione dagli stessi discendenti in via diretta e/o anche solo mediata»*; - d'altro canto, la difesa di [REDACTED] ha sostenuto la nullità del patto parasociale concluso il 30.7.2013 per vizio del consenso - poiché sarebbe stata raggirata dai convenuti - e che lo stesso sarebbe da considerarsi già risolto, atteso l'inadempimento di "[REDACTED]", che non avrebbe assicurato la presenza continuativa nel C.d.A. del dott. [REDACTED] - consigliere di fiducia dell'attrice, nominato per espressa previsione dell'art. 3, che, invece, avrebbe rivestito una posizione marginale, venendo spogliato, a gennaio 2014, di tutte le deleghe - e attesa l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società; - *«in conclusione, in assenza di comunanza di titolo ed oggetto ed in mancanza di identità dei fatti, la sola coincidenza soggettiva non è sufficiente a giustificare la trattazione nel medesimo processo della domanda riconvenzionale spiegata, la quale, pertanto, è inammissibile»*.

b. L'appellante "[REDACTED]" impugna la suddetta statuizione, eccependo *«violazione o falsa applicazione dell'art. 36 c.p.c.»* e sostenendo che *«l'interpretazione del Primo Giudice non sembra - particolarmente - aderente al tessuto della fattispecie»*, in quanto: - *«vero è che il titolo da cui trae origine la domanda riconvenzionale, cioè la richiesta di versamento della penale, è il patto parasociale e non il contratto di cessione, ma è altrettanto evidente il collegamento tra le domande, per l'identità dei fatti»*; - *«negli atti dell'Ing. [REDACTED] e, da ultimo, nella memoria conclusionale di replica ben motivate erano le ragioni di collegamento»*; - in particolare era stato dedotto nel processo di primo grado che *«nella scrittura privata del 30 luglio 2013 (documento 5 nella produzione allegata alla comparsa di costituzione e di risposta dell'8 marzo 2016), le parti e, segnatamente, anche la signora [REDACTED], si erano impegnate a mantenere*

fede agli obblighi assunti, pena, in caso di inadempimento "... ad uno qualsiasi dei punti del presente accordo ...", il pagamento di una penale di euro 50.000,00 (vedi l'articolo 12 della predetta scrittura). Nell'art. 8 – GIUDIZI IN CORSO - della ricordata scrittura, le parti hanno rinunciato ed abbandonato irrevocabilmente tutti i giudizi in corso "... ivi compreso il procedimento ex art. 2409 c.c. ...", dismettendo espressamente ogni "... diritto, azione, domanda e/o ragione dagli stessi discendenti in via diretta e/o anche solo mediata ..." (pagina 3, art. 8, della citata scrittura). Tra i giudizi in corso figura a pagina 1 della ricordata scrittura l'azione di responsabilità nei confronti dell'Ing. [REDACTED]. Con l'ordinanza di archiviazione del 24.03.17, di cui sopra, il Giudice per le indagini preliminari sostiene che "... A tal riguardo, occorre precisare che, già con atto di citazione del 14.03.2013, venivano rilevati e denunciati, dalla p.o., degli ammanchi di cassa e delle mancanze di beni in magazzino, sicché tali aspetti erano sicuramente noti prima della data di deposito della querela. ...". Il Giudice del procedimento penale mette perciò in evidenza che i fatti denunciati con la querela del 17.12.14 erano gli stessi alla base dell'azione di responsabilità di cui alla scrittura privata del 30.07.13 (cioè la transazione tra [REDACTED]. Che i fatti cui si riferisce il Giudice penale siano proprio quelli rispetto ai quali [REDACTED] aveva rinunciato ad ogni diritto, azione, domanda e/o ragione, appare con evidenza palmare dal prosieguo del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari. Si aggiunge infatti che "... Ciò era confermato anche dalla denuncia presentata il 3 maggio 2013, a firma della querelante, nella quale la stessa, sulla base della perizia giurata dell'Ing. [REDACTED], esponeva fatti di appropriazione indebita in relazione ad ammanchi di merci in magazzino e di denaro dalle casse sociali, allegando il bilancio al 31.12.2012, approvato anche da [REDACTED] il 30.07.2013...". I fatti in questione hanno caratterizzato non solo la querela presentata in data 17.12.2014, ma anche l'atto di citazione che ha dato impulso al presente procedimento (quello madre, recante il numero 32219/15 r.g.). Tanto è evidente se si legge lo stesso atto di citazione che a pagina 4, al punto 12, parla di "ammanchi" e per fondare la responsabilità dell'Ing. [REDACTED] per

presunta malversazione nella gestione della società, fa riferimento ad un ammanco relativo al periodo precedente all'approvazione del bilancio 2012 (v. pagina 7 dell'atto di citazione) nel quale si sostiene che "... Inoltre quando ricostruisce le vicende relative all'approvazione del bilancio 2012 ..., rileva che l'ammanco relativo alle rimanenze debba riguardare anche periodi pregressi e rammenta che i sindaci eseguirono un controllo di cassa nel marzo 2013, rilevando una consistente differenza tra il valore contabile delle somme giacenti in cassaforte che motivarono l'azione di responsabilità nei confronti dell'Ingegnere [REDACTED]. Non si può quindi negare che con l'azione nuovamente proposta da [REDACTED] siano stati denunciati i fatti che avevano già costituito l'oggetto dell'azione di responsabilità. Né appare rispettato il patto di desistenza, contenuto nella più volte richiamata scrittura privata, se gli stessi fatti oggetto della denuncia del 3 maggio 2013 hanno costituito l'oggetto della querela del 17.12.14. La cosa più sorprendente è che l'equiparazione su citata non è smentita neanche nella comparsa conclusionale, per cui, solo per questo, è provato l'inadempimento al patto parasociale. L'eccezione di inadempimento (pagina 14 e 15 della comparsa conclusionale) è infondata, se come appare dal verbale dell'assemblea dei soci dell'11 marzo 2014 (documento n. 50 allegato alla memoria 183, comma 6, c.p.c., Il termine), a [REDACTED] il quale intervenne come amministratore delegato alle vendite acquisti e produzione, è stato attribuito il potere di gestione operativa ad interim, per il rilancio aziendale. Di conseguenza, è falso che [REDACTED] abbia perduto il potere e, pertanto, che [REDACTED] "... è stata sostanzialmente esclusa dalla società ..." (pagine 14 e 15 della comparsa conclusionale di [REDACTED]). Né il patto è mai stato risolto: il fallimento che nessuno ha messo in discussione, può avere paralizzato ogni effetto di esso riguardo la società, ma rimane pienamente valido ed efficace tra i soci».

c. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità.

Come anticipato, il Tribunale, premesso che per la trattazione simultanea delle cause è necessaria almeno una connessione oggettiva tra le contrapposte domande delle parti, ha ritenuto che nella specie tra le domande non vi fosse alcun

collegamento obiettivo, così come inteso dalla giurisprudenza di legittimità, mancando anche identità dei fatti, richiedendo la domanda riconvenzionale e la difesa dell'attrice l'accertamento di circostanze che esulano dal giudizio instaurato con la domanda principale di [REDACTED].

A fronte di tale *ratio decidendi*, l'appellante si è limitato a riproporre pedissequamente le considerazioni già svolte in prime cure, «*nella speranza di una delibazione della Corte di appello*», ma senza articolare una precisa e specifica censura e senza indicare il preteso errore della decisione, in violazione delle tassative prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., come novellato.

In ogni caso, come opinato in prime cure, non è ravvisabile alcuna connessione tra la domanda risarcitoria spiegata da [REDACTED] fondata sul presunto dolo del terzo ex art. 1439 cit., e quella oggetto di desistenza in virtù del patto parasociale (per *mala gestio* e per i dedotti "ammanchi").

In definitiva, entrambi gli appelli vanno rigettati e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.

4. Le spese di lite del presente grado tra gli appellanti e l'appellato "[REDACTED] [REDACTED]" seguono la soccombenza e vanno liquidate, come indicato nel dispositivo della presente sentenza, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino ad € 520.000,00), in conformità al Regolamento del 10.3.2014 n. 55 e s.s.m.

Stante la reciproca soccombenza anche in questo grado, vanno dichiarate compensate le spese di lite tra [REDACTED].

Considerato che gli appelli sono stati proposti in data successiva al 30.1.2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012, n. 228, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis., essendo stati gli appelli rigettati.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] con citazione notificata il 26.7.2019 ad [REDACTED] il [REDACTED] e sull'appello proposto da [REDACTED] notificato il 30.07.2019 ad [REDACTED] e ad [REDACTED], avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in data 30.1.2019 n. 1100, disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado in favore di [REDACTED] il [REDACTED] che si liquidano in € 19.160,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, al netto di IVA e CPA;
- 3) dichiara compensate le spese del presente grado tra [REDACTED] e [REDACTED];
- 4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Napoli, il 16.3.2021

Il Consigliere estensore
(dr. Leonardo Pica)

Il Presidente
(dr. Paolo Celentano)